

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2200/90 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

**A. Misure provvisorie**

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 720/90 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di silicio metallico di cui al codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare cinese.

**B. Procedura successiva**

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, i rappresentanti dei ricorrenti, quelli dell'industria utilizzatrice britannica e tedesca e uno degli importatori britannici hanno chiesto e ottenuto di essere ascoltati dalla Commissione. Inoltre hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni in merito alle conclusioni provvisorie.

**C. Dumping**

- (3) Ai fini dell'accertamento definitivo, il valore normale è stato stabilito avvalendosi dello stesso metodo utilizzato per la determinazione provvisoria del dumping. Tale metodo ha formato oggetto di critica da parte di uno degli importatori che lo considera ingiustificato, dato che le condizioni di produzione nella Comunità e nella Repubblica popolare cinese non sono comparabili. Tuttavia, nel caso delle importazioni provenienti da paesi in cui non vige l'economia di mercato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 il valore normale deve essere determinato in maniera appropriata ed equa, possibilmente in base ai prezzi o ai costi dei produttori che operano in paesi terzi ad economia di mercato. La Commissione pertanto si è messa in contatto con produttori

di quattro paesi diversi, come è spiegato al considerando 10 del regolamento (CEE) n. 720/90.

- (4) Il Consiglio conferma che, non essendosi potuta ottenere la necessaria collaborazione di queste società, l'unica alternativa possibile consiste nello stabilire il valore normale in base al prezzo pagabile nella Comunità per un prodotto simile, debitamente adeguato per includere un equo margine di utile, come prevede l'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Tuttavia sono stati operati degli adeguamenti dopo aver raffrontato il valore normale ed il prezzo all'esportazione (vedi considerando 5 e 6).

**D. Prezzo all'esportazione**

- (5) Dato che la Commissione non disponeva di altri elementi, i prezzi all'esportazione sono stati definitivamente stabiliti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in base ai dati disponibili, vale a dire i prezzi all'importazione pubblicati da Eurostat.
- (6) La Commissione ha constatato che tali dati risultavano molto simili a quelli forniti dagli esportatori che avevano parzialmente risposto al suo questionario.
- (7) Il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione di cui al considerando 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 720/90.

**E. Confronto**

- (8) Uno degli importatori e una parte rilevante dell'industria utilizzatrice hanno sostenuto che, nel confrontare il valore normale, la Commissione non aveva tenuto sufficientemente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche fisiche dei prodotti e i costi di trasporto tra la Cina e la Comunità.
- (9) Eppure, nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione aveva adeguato questi ultimi tenendo conto delle spese sostenute dall'importatore per controllare variazioni in termini di volume e di qualità. Si è inoltre tenuto conto delle differenze a livello di imballaggio e dei costi di trasporto dalla Cina alla Comunità (considerando 13 del regolamento (CEE) n. 720/90);

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 80 del 27. 3. 1990, pag. 9.